



Comune di
NOGAROLE ROCCA

REGOLAMENTO

DEI SERVIZI SOCIALI

Approvato con deliberazione di Consiglio n. 57 del 30/12/2014

INDICE

TITOLO I° " Finalità ed ambiti di applicazione"

- Art. 1 Oggetto del Regolamento.
- Art. 2 Destinatari degli interventi
- Art. 3 Principi e finalità
- Art. 4 Interventi e prestazioni

TITOLO II° "Servizio di Assistenza sociale professionale"

- Art. 5 Definizione
- Art. 6 Funzioni
- Art. 7 Destinatari
- Art. 8 Modalità di accesso al servizio

TITOLO III° " Servizio educativo"

- Art. 9 Definizione
- Art. 10 Funzioni
- Art. 11 Destinatari
- Art. 12 Modalità di accesso al servizio

TITOLO IV° " Servizio di Assistenza Domiciliare"

- Art. 13 Definizione
- Art. 14 Destinatari
- Art. 15 Prestazioni
- Art. 16 Modalità di accesso al servizio
- Art. 17 Assistenza Domiciliare Integrata

TITOLO V° "Servizio di Telesoccorso-Telecontrollo"

- Art. 18 Definizione
- Art. 19 Destinatari
- Art. 20 Modalità di accesso al servizio

TITOLO VI° " Interventi Economici"

- Art. 21 Definizione
- Art. 22 Tipologia degli interventi
- Art. 23 Modalità di Erogazione
- Art. 24 Destinatari
- Art. 25 Modalità di presentazione della domanda
- Art. 26 Parenti Tenuti agli alimenti

TITOLO VII° "Integrazione retta per persone in strutture protette"

Art. 27 Definizione

Art. 28 Modalità di accesso al beneficio

Art. 29 Retta a carico della persona inserita

Art. 30 Recupero del credito

Art. 31 Concorso dei parenti obbligati

TITOLO VIII° "Disposizioni diverse"

Art. 32 Utilizzo dati personali

REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI

TITOLO I° FINALITA' ED AMBITI DI APPLICAZIONE

ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le attività che il Comune di Nogarole Rocca esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale, secondo quanto previsto dall'art. 128 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, dall'art. 6 della Legge Quadro dell'8 novembre 2000 n. 328 e dal D.P.R. del 24 luglio 1977 n. 616.

E' opportuno rilevare che il Decreto Legislativo n. 112/98, sopra citato, definisce quali servizi sociali "...omissis...tutte le attività relative alla predisposizione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia".

ART 2 DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Sono destinatari degli interventi i cittadini residenti nel territorio del Comune di Nogarole Rocca e gli stranieri, come indicato dall'art. 2 della legge n. 328/2000 (per brevità, nel presente regolamento si utilizzerà solo il termine cittadino).

I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi (comma 3 art. 2 della Legge n. 328/2000).

ART.3 PRINCIPI E FINALITÀ

La funzione assistenziale ha una caratterizzazione specifica e fondata nella Costituzione , agli articoli 3,38,117.

- ◆ L'art. 3 al comma 2 recita quanto segue: «E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese.»
- ◆ L'art. 38 al 1° comma recita: «ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.»

- ◆ L'art. 117 al 1° comma recita: «la regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempre ch  le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: omissis

Anche la attuale Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali n. 328/2000 all'art. 1 stabilisce " La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualit  della vita, pari opportunit , non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene , elimina, riduce le condizioni di disabilit , di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezze di reddito, difficolt  sociali e condizioni di non autonomia..."

ART. 4

INTERVENTI E PRESTAZIONI

Il Comune attiva nel proprio territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualit  della vita, pari opportunit , non discriminazione , previene, elimina o riduce le condizioni di disabilit , di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezze di reddito, difficolt  sociali e condizioni di non autonomia.

Nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignit  sociale ed allo scopo di consentire a ciascuna persona di disporre di prestazioni che facilitino l'integrazione sociale, finalizzata alla promozione di una migliore qualit  della vita, il Comune attiva:

1. il servizio di assistenza sociale,
2. il servizio educativo,
3. il servizio di assistenza domiciliare,
4. il servizio di telesoccorso e telecontrollo
5. erogazione contributi economici, continuativi, ad integrazione del minimo vitale o straordinari
6. integrazione della retta di ricovero per anziani, minori e disabili.

Possono essere concesse riduzioni sulle tariffe dei costi dei servizi sociali a domanda individuale, per i quali   prevista una compartecipazione di spesa.

L'attivazione di tutti gli interventi e la relativa prestazione deve avvenire solo in seguito alla elaborazione di un progetto individuale.

Il progetto individuale scaturisce da un accordo che vede coinvolti:

- soggetto richiedente,
- famiglia;
- e servizi sociali;

all'interno del quale sono indicati gli obiettivi, gli interventi, le strategie operative al fine di :

- superare le situazioni di difficolt  ed emarginazione;
- migliorare le condizioni di vita della persona;
- prevenire situazioni di aggravamento dello stato di bisogno dell'individuo.

I soggetti ammessi agli interventi, hanno l'obbligo di:

- comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione significativa rispetto alla propria situazione (sia familiare che economica);
- rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del progetto individuale di integrazione sociale;

Si precisa che il Comune, ha la facoltà di eseguire accertamenti relativamente alla situazione familiare anche attraverso Visite domiciliari.

TITOLO II° SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE

ART. 5 DEFINIZIONE

Il Servizio sociale si intende quale servizio diretto a garantire al cittadino il libero sviluppo della personalità, promuovendone lo stato di benessere psichico, fisico, sociale ed economico rimuovendo le cause che si oppongono alla sua realizzazione e favorire la piena partecipazione alla vita della comunità.

ART. 6 FUNZIONI

L'operatore sociale che opera all'interno di tale servizio è l'assistente sociale.

L'intervento di aiuto che l'assistente sociale mette in atto in collaborazione con l'utenza, denominato anche progetto individualizzato, viene attuato con conoscenze scientifiche e metodologie proprie del servizio sociale professionale, che tengono conto ed intervengano nelle dinamiche e nelle interazioni tra il piano individuale, sociale ed istituzionale ed agiscono nei confronti della realtà sociale.

L'operatore sulla base della conoscenza globale del contesto sociale, delle risorse istituzionali e informali e delle problematiche del territorio promuove la programmazione, l'attivazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi sociali.

Le funzioni del Servizio di assistenza sociale professionale sono finalizzate alla lettura e decodificazione della domanda, alla presa in carico della persona, della famiglia e/o del gruppo sociale, all'attivazione ed integrazione dei servizi e delle risorse in rete, all'accompagnamento e all'aiuto nel processo di promozione ed emancipazione della persona.

Tali funzioni possono essere sintetizzate nel seguente modo:

- funzione di studio - indagine - ricerca - documentazione;
- funzione di intervento sociale;
- funzione di programmazione, progettazione, organizzazione, amministrazione; coordinamento e gestione dei servizi sociali;
- funzione giuridico amministrativa;
- funzione didattica formativa e di supervisione professionale;
- funzione di segretariato sociale.

Per quanto concerne gli strumenti e le tecniche utilizzate dall'assistente sociale si rimanda al profilo professionale dell'Assistente Sociale, elaborato dall'Associazione nazionale Assistenti Sociali.

ART. 7 DESTINATARI

Si rimanda all' art. 2 del presente Regolamento.

Art. 8 MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

L'accesso al servizio di assistenza sociale professionale, è prevista presso la sede Comunale. Le informazioni relative all'accesso al servizio saranno debitamente pubblicizzate. L'accesso al servizio è gratuito.

TITOLO III° SERVIZIO EDUCATIVO

ART. 9 DEFINIZIONE

Il servizio educativo si propone di promuovere l'espressione delle facoltà e potenzialità dell'individuo, concorre a sviluppare competenza, fiducia e sicurezza, riconosce e valorizza esempi di vita positivi per favorire le conseguenti scelte non obbligate pluridirezionali, ed è rivolto a tutta la popolazione con intervento primario nei confronti dell'età evolutiva e giovanile.

Il servizio Educativo formula ed attua progetti educativi caratterizzati da intenzionalità e continuità, volti a promuovere e contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale e di inserimento e partecipazione sociale, agendo, per il perseguimento di tali obiettivi, sulla relazione interpersonale, sulle dinamiche di gruppo, sul sistema familiare, sul contesto ambientale e sull'organizzazione dei servizi in campo educativo (dgr 22 dicembre 1989 n° 7682).

Il servizio educativo è svolto dall'Educatore professionale.

ART. 10 FUNZIONI

Le funzioni del Servizio Educativo sono le seguenti:

1. prevenzione primaria mediante azioni di promozione socio-educativa e socio-culturale sul territorio
2. prevenzione delle forme di disagio, devianza e marginalità sociale nelle "situazioni a rischio"
3. funzione abilitativa ed educativa finalizzata a migliorare, esprimere, rendere operanti le potenzialità del minore

4. Progettazione organizzazione , gestione e verifica di servizi e strutture
- 5 Animazione socio-culturale e impiego creativo del tempo libero della comunità locale

ART. 11
.DESTINATARI

Si rimanda all' art. 2 del presente Regolamento.

ART. 12
MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

Il Servizio viene attivato dal servizio sociale e dalle altre agenzie del territorio.
L'accesso al servizio è gratuito.

TITOLO IV
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

ART.13
DEFINIZIONE

L'art. 22 della Legge Quadro n. 328/2000 prevede l'attivazione di interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio. Il servizio domiciliare è considerato uno degli interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabile sotto forma di beni e servizi.

Il servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio con i servizi sanitari di base, promuovendo un lavoro di rete con l'obiettivo di creare attorno alla persona un adeguato tessuto relazionale.

ART.14
DESTINATARI

Il servizio è rivolto a:

- ◆ anziani, disabili, adulti che vivano soli o in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti;
- ◆ nuclei familiari con anziani o disabili, che necessitano di un supporto familiare;

Nel progetto individuale (come previsto all'art. 2), per l'attivazione del servizio, l'assistente sociale valuterà la presenza dei familiari e di altri parenti, il grado di autosufficienza, dando priorità alle persone sole e in condizioni di parziale o non autosufficienza.

ART. 15
PRESTAZIONI

Al Servizio di Assistenza Domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni:

- a) aiuto nella cura della persona:
- pulizia per l'igiene e la cura della persona;
 - vestizione;
 - assunzione dei pasti;
- b) aiuto per il governo della casa:
- pulizia ordinaria e straordinaria dell'alloggio;
 - cambio della biancheria e lavaggio;
 - preparazione e /o aiuto per il pranzo e per gli acquisti;
- c) aiuto per favorire l'autosufficienza nelle attività giornaliere:
- mobilitazione della persona allettata;
 - aiuto nella deambulazione sia all'interno che all'esterno dell'ambiente domestico;
 - accompagnamento presso i medici di base ed i presidi sanitari per l'accesso agli uffici pubblici e non, per pratiche urgenti o comunque necessarie;
 - trasporto;
- d) prestazioni igienico - sanitarie di semplice attuazione:
- frizioni e massaggi antidecubito;
 - assistenza per la corretta esecuzione delle prescrizioni farmacologiche;
 - misurazione della temperatura corporea con esclusione delle prestazioni infermieristiche;
- e) segretariato sociale e di socializzazione:
- interventi finalizzati a contrastare l'emarginazione sociale, favorendo il contatto ed il rapporto con le strutture ricreative e culturali per promuovere la partecipazione dell'utente alla vita di comunità;
 - coinvolgimento dei vicini, dei parenti e dei volontari;
 - disbrigo pratiche burocratiche e amministrative;

Tutte le attività di cui sopra devono intendersi esemplificative ma non esaustive. Il Servizio Sociale dell'Unione può, in ogni momento, richiedere quindi prestazioni differenti in base alle reali necessità manifestate dell'utenza.

ART. 16 MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

L'attivazione del Servizio avviene su richiesta dell'interessato, di altre persone facenti parte del nucleo familiare o di parenti informati dello stato di bisogno in cui versa la persona.

L'ammissione è disposta con determina dal Responsabile dell'Area Sociale sulla base di un progetto elaborato dall'Assistente Sociale competente, anche in collaborazione con altri servizi del territorio (es. Servizio Minori, Servizio Handicap, Servizio di medicina di base etc...).

Alla domanda di accesso al servizio dovrà essere allegata la necessaria documentazione prevista dall'allegato A (modulo di richiesta per attivazione servizio) e dall'allegato B (dichiarazione sostitutiva unica),

L'ufficio potrà richiedere ogni documentazione ulteriore ritenuta utile per la valutazione della domanda.

Il costo del servizio è definito in base alla tabella di seguito allegata. (tabella 1)

ART. 17
ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

Per Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) si intende un modulo assistenziale che attraverso l'intervento di più figure professionali sanitarie e sociali realizza a domicilio del paziente, di qualsiasi età, un progetto assistenziale unitario limitato o continuativo nel tempo. L'A.D.I. si caratterizza pertanto, per l'elemento "Integrazione", *integrazione* che può essere di natura *multidisciplinare* (tra operatori sociali e sanitari) che si presenta quale elemento essenziale di un particolare modulo assistenziale, diverso da quello che si realizza dalle altre forme di assistenza domiciliare erogate senza la predetta integrazione.

Quando l'Unità di Valutazione Distrettuale ammette al servizio la persona, il Comune provvederà ad attivare il Servizio di Assistenza Domiciliare anche in deroga ai criteri di cui all'art.16, previa determinazione della quota di contribuzione e compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate.

I criteri e le modalità di accesso sono determinate dal protocollo d'intesa concordato con la Direzione Generale dell' ULSS 22.

TITOLO V
SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELECONTROLLO

ART. 18
DEFINIZIONE

Il Telesoccorso-Telecontrollo è un servizio costituito da un miniapparecchio, collegato al telefono della persona richiedente o di un vicino o familiare, è in grado di trasmettere al centro di Controllo un segnale riconoscibile. Tale segnale indica uno stato di allarme che tradotto in una richiesta d'aiuto allerta le persone di riferimento della persona che ne usufruisce.

E' istituito dalla regione Veneto e persegue soprattutto l'obiettivo di consentire ai soggetti a rischio Socio-Sanitario , con particolare riferimento agli anziani, di rimanere il più a lungo possibile al proprio domicilio ritardando la loro eventuale istituzionalizzazione, e non solo quello riduttivo di fornire qualche forma di assistenza a questi soggetti quando si trovano ormai in situazioni estremamente gravi e si verificano situazioni di emergenza. Pertanto il Servizio svolge soprattutto una particolare funzione di prevenzione verso quelle fasce della popolazione particolarmente a rischio.

ART. 19
DESTINATARI

Sono destinatari di tale Servizio tutte le persone residenti nel territorio del Comune che versino in situazioni di rischio sociosanitario.

ART. 20
MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

L'ammissione al Servizio avviene previa presentazione di richiesta al Servizio Sociale competente, che provvede ad istruire la domanda secondo i criteri e le modalità di accesso definite dalla normativa vigente.

L'erogazione del Servizio avviene gratuitamente.

TITOLO VI°

INTERVENTI ECONOMICI

ART. 21 DEFINIZIONE

Per contributo economico si intende un'erogazione di denaro e/o di beni materiali oppure un'esenzione dal pagamento di determinati servizi.

Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile per un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, allorquando non ci siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto provvedono, all'integrazione di tale reddito;
- b) incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria,;
- c) esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti dai punti di cui sopra, a causa delle quali, persone singole o nuclei familiari siano esposti al rischio di emarginazione;
- d) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongono o rendono necessari interventi e prestazioni socio-assistenziali.

Lo strumento che regola l'accesso all' intervento economico è il minimo vitale, definito dall'INPS.

Obiettivo dell'assistenza economica è quello di consentire alla popolazione di coprire i bisogni fondamentali per la realizzazione di un'esistenza libera e dignitosa, e di favorire la permanenza delle persone nel proprio ambiente familiare e sociale.

In ogni caso gli interventi devono avere una valenza di stimolo all'autonomia personale e non sostituirsi alle capacità individuali di ognuno tenendo conto delle risorse personali, parentali e sociali.

ART. 22 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Gli interventi economici, vengono erogati in base ad un preciso progetto individuale predisposto dal servizio sociale di base e accettato dal destinatario e si distinguono in :

- A. interventi diretti ;**
- B. interventi indiretti**

Si precisa che la mancata partecipazione al progetto individuale può comportare la decadenza al diritto del contributo economico.

A . INTERVENTI DIRETTI

Gli interventi diretti si distinguono in :

- a) ordinari con carattere continuativo per i bisogni vitali, permanendo le condizioni irreversibili dello stato di bisogno ;
- b) ordinari a tempo determinato per permettere il reinserimento sociale e lavorativo delle persone in difficoltà;
- c) straordinari, con carattere una tantum, volti a sanare situazioni di indigenza pressante, contingente ed eccezionale, con i seguenti limiti:
 - importo annuo massimo pari a 1500 €;
- d) prestiti d'onore (art. 16 -comma 4 - L. 328/2000), per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi in grave temporanea difficoltà di inserimento sociale, nell'ambito delle risorse disponibili si possono concedere prestiti d'onore consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo i piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito. Tale prestazione può essere attivata solo in presenza di garanzie di restituzione del prestito (attesa riscossione di indennità di accompagnamento, o pensione già riconosciute, spese di prima necessità con un lavoro sicuro; ecc...) e viene concessa in base alle risorse disponibili. La somma erogabile come previsto dal progetto individuale, non può essere superiore a 2.500 € annui.

B .INTERVENTI INDIRETTI

Gli interventi indiretti si realizzano attraverso l'assunzione diretta, parziale o totale delle spese per l'accesso a strutture, servizi, prestazioni, beni e risorse, erogate dal Comune stessa.

Si intendono interventi indiretti altresì erogazioni di somme espressamente finalizzate alla copertura totale o parziale, della spesa per accesso a strutture, non residenziali, servizi e prestazioni erogate da altri enti.

ART.23 MODALITA' DI EROGAZIONE

Ai fini dell'accesso agli interventi economici, i soggetti destinatari sono coloro privi dei mezzi di sussistenza o in condizione di disagio economico (indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 dicembre 2013).

In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone tale soglia di reddito è determinata sulla base della scala di equivalenza prevista dal decreto sopra citato.

Tabella

Componenti famiglia	Scala di equivalenza	Minimo Vitale 2014
1	1.00	€ 5.819,00
2	1.57	€ 9.136,00
3	2.04	€ 11.871,00
4	2.46	€ 14.314,00
5	2.85	€ 16.584,00
6	3.20	€ 18.621,00
7	3.55	€ 20.657,00

Nel caso in cui si verificassero situazioni non disciplinate dal presente regolamento la Giunta si riserva la facoltà di esaminare le suddette situazioni

L'adozione dell'impegno di spesa e la relativa liquidazione dell'intervento economico, sarà eseguita con atto dirigenziale secondo il vigente regolamento di contabilità del Comune.

Il provvedimento di erogazione del contributo determinerà la persona beneficiaria, la persona quietanzata, il periodo di liquidazione, l'importo della liquidazione il tempo e il modo per l'erogazione della relativa somma contributiva.

Qualora sussistono situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

ART.24 DESTINATARI

Si rinvia all' art. 2 del presente Regolamento.

ART.25 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, per la richiesta dei contributi economici, va presentata ai Servizi Sociali del Comune corredata di tutti i documenti previsti dall'allegato A (modulo di richiesta per attivazione servizio) e l'attestazione ISEE secondo le indicazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 dicembre 2013).

Il Comune ha la facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda. Il richiedente dovrà dichiarare altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, anche mediante visita domiciliare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

ART.26 PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art.433 del Codice Civile possono essere preliminarmente convocati dall'assistente sociale, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto di intervento, e di un eventuale intervento economico.

I tenuti agli alimenti, hanno l'obbligo di contribuire all'assistenza del richiedente nella misura pari al 15% del reddito familiare eccedente il minimo vitale.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

Il Comune, qualora lo ritenga opportuno, può adottare misure giudiziarie per il recupero delle somme.

TITOLO VII° INTEGRAZIONE RETTA PER PERSONE IN STRUTTURE PROTETTE

ART. 27 DEFINIZIONE

L'art. 22 della legge 328/2000, prevede tra gli interventi di livello essenziale delle prestazioni sociali l'inserimento di persone anziane presso strutture residenziali.

Tale inserimento avviene a favore di coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio.

La valutazione di ogni singolo caso avviene in sede U.O.D. (Unità Operativa distrettuale), la quale definisce la necessità del ricovero dopo aver escluso la possibilità di mantenere la persona nel proprio domicilio.

Per i soggetti, per i quali, si renda necessario il ricorso stabile presso strutture residenziali, il Comune, fatto salvo quanto previsto all'art. 26, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.

L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire alla persona non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza che versò in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

ART 28 MODALITA' DI ACCESSO AL BENEFICIO

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, la persona o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Servizio Sociale (modello A), corredata dall'attestazione ISEE come previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni.

ART.29 RETTA A CARICO DELLA PERSONA

La persona è tenuta a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte delle reti dei servizi, con:

- a) l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici percepiti;
- b) l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziaria ecc.);

- c) il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobiliare;
- d) i beni mobili;

All'ospite viene rilasciata una quota minima pari a € 100,00 mensili (quota aggiornata annualmente dalla Giunta del Comune), per il sostentamento spese personali e altro (es. farmaci ecc...)

Si stabilisce che l'impegnativa con la struttura protetta preveda che la stessa incassi le rate di pensione mettendo a disposizione dell'ospite la quota di cui sopra.

ART 30 RECUPERO DEL CREDITO

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda urgente e necessario un intervento di aiuto, che possieda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati.

ART 31 CONCORSO DEI PARENTI OBBLIGATI

I parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero, non potuta pagare alla persona, nella misura minima del 20% della quota della propria situazione economica, eccedente il M.V, come da tabella indicata all'art. 23 del presente Regolamento.

TITOLO VIII° DISPOSIZIONI DIVERSE

ART.32 UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale del Comune venga a conoscenza, in ragione dell'applicazione del presente regolamento, è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazione o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

MODELLO A

AL SINDACO DEL COMUNE DI NOGAROLE ROCCA

Il
Sottoscritto _____

Nato a _____ provincia di _____ il _____

E residente a _____

In via _____ telefono _____

CHIEDE

Di poter fruire della/e seguenti prestazioni:

- a) contributo economico continuativo di € _____
- b) una tantum di € _____ per _____
- c) servizio di assistenza domiciliare _____
- d) inserimento in casa di riposo _____
- e) Altro _____

A tal fine dichiara

1) Di avere il seguente nucleo di stabile convivenza

COGNOME E NOME	GRADO DI PARENTELA	DATA DI NASCITA	PROFESSIONE
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

2) di avere i seguenti parenti non conviventi tenuti agli alimenti secondo l'art. 433 del c.c.

COGNOME E NOME	GRADO DI PARENTELA	DATA DI NASCITA	PROFESSIONE	RESIDENZA
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

Allo scopo si allegano i seguenti documenti:

- stato famiglia;
- copie modello CUD e/o ultima dichiarazione dei redditi;
- copie altri redditi;
- copia ricevuta del canone di affitto e contratto;
- copia altre bollette
- copia eventuali spese sanitarie.
- Dichiarazione sostitutiva unica (modello B)

Ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 675/1996, dichiaro altresì di essere a conoscenza che i dati personali qui forniti sono trattati dal Comune, per l'erogazione dei servizi richiesti, in modo lecito, nel pieno rispetto e tutela di ogni mio diritto ed in particolare della mia riservatezza.

Dichiaro inoltre di essere stato messo a conoscenza del fatto che:

- il conferimento dei dati personali è facoltativo, che il rifiuto di rispondere comporta l'impossibilità di dare corso all'istruzione della pratica e che i dati stessi possono essere comunicati ai soggetti pubblici o privati se è necessario per perseguire le finalità istituzionali;
- è facoltà dell'Amministrazione Comunale effettuare accertamenti, anche attraverso visite domiciliari.

Nogarole Rocca lì

Il Dichiarante
